

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

Sezione Quarta ter

Motivi aggiunti

nel ricorso r.g. 6751/2024

per il **dott. ALESSANDRO MARIOTTI** (C.F. MRTLSN77S17E202X), residente in Grosseto, via Genova 6/c, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simone Nocentini (C.F. NCNSMN65M21D612Z) e Marta Iacopini (C.F. CPNMRT94T65B036B) - i quali dichiarano di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al numero di fax 055264470 e/o alle pec *simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it* *marta.iacopini@firenze.pecavvocati.it* - domiciliato fisicamente presso i medesimi in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona) e digitalmente alle summenzionate pec, come da mandato rilasciato su documento separato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo del giudizio

contro

la **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE** (C.F. 80006130613) e

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587)

- Avvocatura Generale dello Stato -

e nei confronti di

Dott. STEFANO IANCICH (C.F. NCCSFN70L23L424C)

Dott. ANTONIO SOLANO (C.F. SLNNTN92S08G288T)

Dott. GIACINTO BERLOCO (C.F. BRLGNT87E12A662D)

Dott.ssa GRETA FOSSATI (C.F. FSSGRT88E67E951J)

- Contumaci -

per l'annullamento,

previa concessione di misura cautelare

- del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale (**doc. 19**; la numerazione segue quella del ricorso introduttivo);

- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale *de qua*, tra cui, in particolare, il verbale n. 7 di determinazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice (**doc. 20**), il verbale di seduta della prova del 29/11/2023 (**doc. 21**), i verbali di correzione della terza prova (**doc. 22**), trasmessi dalla SNA in data 27/06/2024 in riscontro dell'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti (**doc. 23**);

- della nota trasmessa dalla SNA in data 27/06/2024 (**doc. 24**) in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti in data 29/04/2024;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti

in relazione al ricorso RG 6751/2024 proposto per l'annullamento

dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura (**doc. 1**), della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta (**doc. 2**), del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura (**doc. 3**) e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario (**doc. 4**) e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale (**doc. 5**) pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

*** **

FATTO

1. Il dott. Mariotti ha partecipato al 9° concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per

il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dal Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) con avviso pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30/12/2022 (**doc. 6**).

Dopo aver superato le prime due prove scritte, il ricorrente è stato valutato insufficiente alla terza prova, quella diretta alla verifica della lingua inglese, sulla quale ha riportato il punteggio di 65 punti, con conseguente esclusione dalla prova orale.

2. Ritenendo illegittima la valutazione riportata, il ricorrente ha proposto ricorso, con istanza cautelare, innanzi al TAR del Lazio-Roma, R.G. n. 6751/2024, chiedendo l'annullamento dei *“criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura (doc. 1), della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta (doc. 2), del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura (doc. 3) e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario (doc. 4) e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale (doc. 5) pubblicati sulla pagina internet della procedura in data*

29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti”.

Pur formulando sin da subito due motivi di impugnazione, nel ricorso il dott. Mariotti dava atto che l'istanza di accesso agli atti non era ancora stata compiutamente riscontrata dalla SNA e pertanto formulava riserva di proposizione di motivi aggiunti non appena sarebbero stati resi noti tutti gli atti e i documenti richiesti.

3. La SNA ha trasmesso la documentazione richiesta dal dott. Mariotti soltanto con pec del 27/06/2024.

4. Contestualmente si sono concluse anche le prove orali e in data 28/06/2024 è stata approvata la graduatoria finale del nono corso-concorso.

5. Preso atto dei fatti sopravvenuti e della conseguente necessità di proposizione di motivi aggiunti di ricorso, in data 23/7/2024 il dott. Mariotti ha depositato atto di rinuncia all'istanza cautelare, per la cui discussione era stata fissata la camera di consiglio del 30/07/2024.

6. In data 9/07/2024 il dott. Mariotti ha presentato un'ulteriore istanza di accesso agli atti, chiedendo tra trasmissione degli elaborati della terza prova scritta di altri candidati (**doc. 25**); l'istanza è stata riscontrata dalla SNA in data 6/08/2024 (**doc. 26**).

7. Anche all'esito della lettura dei documenti ottenuti, con il presente atto il dott. Mariotti impugna la graduatoria finale approvata con Decreto del Presidente della

SNA n. 121 del 28 giugno 2024 e gli atti e i documenti trasmessi dalla SNA in data 27/06/2024 e in data 6/08/2024 e formula i seguenti motivi di

DIRITTO

3) Illegittimità derivata.

L'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati, tra cui in particolare il Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico e i candidati inseriti in tale graduatoria sono stati dichiarati vincitori, nonché ammessi a frequentare il corso-concorso, sono innanzitutto illegittimi in via derivata e conseguenziale dall'illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sui quali essi si fondano e dei quali costituiscono atti successivi e – appunto - consequenziali.

*** **

Premessa

I motivi che seguono sono rivolti sia avverso i provvedimenti e gli atti impugnati con il presente atto sia quelli già contestati con il ricorso introduttivo.

Tali atti sono tutti illegittimi, oltre che per i motivi formulati con il ricorso introduttivo (da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti), anche per i nuovi motivi che seguono.

4) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza e illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento.

4.1) Con l'istanza di accesso agli atti del 27/05/2024, il dott. Mariotti aveva richiesto la trasmissione della griglia di valutazione della terza prova orale e di tutti gli atti di determinazione e di applicazione dei criteri di valutazione della medesima prova.

In riscontro alla suddetta istanza l'Amministrazione ha trasmesso sia il verbale n. 7 recante i criteri di valutazione delle prove scritte, che ha lo stesso contenuto del documento denominato "*Criteria di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*" pubblicato in data 1/12/2023 già contestato con il ricorso introduttivo.

Sono altresì stati trasmessi i verbali di correzione della terza prova scritta che, a loro volta, si limitano a richiamare il verbale n. 7 e non contengono dunque alcuna informazione rilevante.

Pertanto, letti tutti i documenti della procedura, è evidente che **non esiste alcuna griglia di valutazione della terza prova orale.**

Ciò è del resto confermato dalla stessa S.N.A. che, nella nota di riscontro all'istanza di accesso agli atti evidenzia che "*con specifico riguardo alla griglia di valutazione, richiamata in riferimento agli stessi elaborati, deve osservarsi come questa si sia risolta, esclusivamente, nell'indicazione dei punteggi che, attribuiti a ciascun quesito delle prime due prove, hanno concorso a determinare per ognuna, il risultato finale, complessivamente attribuito ai candidati*" (sub. **doc. 24**).

Ne consegue che la S.N.A. ha riconosciuto che la valutazione della terza prova è stata effettuata senza che siano mai state prestabilite specifiche griglie di punteggio.

Il che conferma la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo relativo alla manifesta indeterminatezza dei criteri di assegnazione del punteggio per la terza prova scritta.

Per detti criteri nemmeno il bando di concorso fornisce una qualche indicazione, rimettendo quindi implicitamente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 e dell'art. 5 D.P.R. 272/2004, la loro doverosa predeterminazione alla Commissione esaminatrice la quale avrebbe dovuto stabilire, prima dell'inizio delle prove di concorso, *“i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove”*.

Detti criteri sono stati determinati dalla Commissione con il verbale n. 7, nel quale riguardo alla terza prova scritta (preordinata alla verifica della lingua inglese), si riferisce che *“la Commissione stabilisce che la prova in lingua inglese verrà valutata in base al contenuto e alla correttezza linguistica adottando i seguenti criteri di valutazione:*

- “1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta.*
- 2. Rigore e coerenza dei contenuti dell'elaborato in base al dossier fornito.*
- 3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo.*

4. *Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico”.*

Niente di più nè di diverso, con la conseguenza non vi è mai stata alcuna concreta specificazione dei parametri, né alcuna indicazione dei punteggi massimi assegnabili ad ogni criterio, né la determinazione delle “griglie” per la graduazione del punteggio.

A fronte di un complessivo punteggio massimo conseguibile per la prova pari a 100 (come stabilito dal bando), non è dunque possibile comprendere come la Commissione lo abbia poi “spalmato” tramite e sui vari criteri, ossia quale sia il peso che la stessa abbia ritenuto di assegnare a ciascuno degli stessi.

Insomma manca del tutto la determinazione del peso e valore, in termini di punteggio, dei quattro sotto-criteri richiamati nel documento, né risulta essere stata adottata alcuna griglia per graduare i punteggi, con conseguente ed evidente illegittimità degli atti impugnati.

Trattasi infatti di elementi essenziali per comprendere il c.d. “iter logico” seguito dai Commissari per valutare il candidato, a maggior ragione nel caso - come quello di cui si discute - in cui il giudizio è stato assegnato attraverso il mero punteggio numerico, senza motivazione testuale.

Sotto questo profilo è noto l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’obbligo di preventiva determinazione dei criteri *“richiede che, unitamente alla fissazione dei criteri di valutazione, venga predeterminato il punteggio per ogni singolo elemento che concorre a definire la scelta dell’Amministrazione; diversamente opinando, la*

prefissione dei criteri di massima rimane vaga e priva di una reale possibilità di controllo”, e che perciò “è necessario che, a ogni elemento che concorre alla valutazione positiva, venga assegnato, in via preventiva, un punteggio, a prescindere dalla circostanza che la legge preveda un bando di concorso vero e proprio” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3320/2002).

Ed anche recentemente è stato ribadito che *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 4247/2023).*

Peraltro nella fattispecie oggetto della sentenza appena citata, come in quello del Dott. Mariotti, la Commissione si era limitata a fissare dei criteri generici quali *“la padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica*

nelle risposte”, senza indicare i necessari “criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi”, *modus operandi* che il Giudice Amministrativo ha ritenuto illegittimo in quanto “ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata. Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, **la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.** Nel caso in questione, invece, **la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.** In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. **La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente**

motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate” (Sez. II, n. 4247/2023, cit.).

Ebbene anche nel caso in esame non sono stati stabiliti, per la terza prova scritta, né precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio, né i punteggi massimi assegnabili su ogni singolo criterio, né la griglia per la graduazione del punteggio.

E detti elementi nemmeno sono stati determinati nel bando di concorso né sono stati fissati dalla Commissione esaminatrice.

La loro predeterminazione era invece essenziale ed indefettibile, sia perché posta a presidio del rispetto dei principi - fondamentali anche e soprattutto nelle procedure concorsuali - di trasparenza e imparzialità; sia perché consente ai candidati di controllare le valutazioni e i giudizi conseguiti e, ove reputati illegittimi, di censurarli dinanzi agli organi giurisdizionali.

In altre parole, quindi, risultano del tutto sconosciute ed inspiegabili le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito al ricorrente il punteggio di soli 65 per la prova in lingua inglese.

Da ciò l'illegittimità del verbale n. 7 della Commissione di concorso nella parte in cui ivi si indica, in maniera del tutto generica ed insufficiente, i criteri di valutazione della terza prova scritta.

4.2) Da quanto precede consegue l'illegittimità della valutazione attribuita al dott. Mariotti per la terza prova scritta.

Sull'elaborato redatto in lingua inglese (che costituisce lo svolgimento della terza prova scritta) è infatti unicamente riportato, in calce, il punteggio numerico complessivo assegnato (65 punti), senza alcuna specificazione o indicazione delle motivazioni e ragioni per le quali è stato assegnato quel punteggio e senza che vi sia una griglia di valutazione (che la S.N.A. stessa riconosce non esistere) con l'indicazione dei singoli punteggi conseguiti su ogni criterio previsto dal verbale n. 7. Dal che anche sotto tale profilo deve concludersi per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

*** ***

5) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

Nel riscontrare l'istanza di accesso agli atti del dott. Mariotti, la S.N.A. ha trasmesso anche il dossier assegnato al ricorrente per la terza prova (la quale – lo si ricorda - consisteva nella *“redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione è formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati”*, così l'art. 7 del bando) nonché gli elaborati di altri candidati valutati idonei della Commissione.

Analizzando l'elaborato prodotto dal dott. Mariotti alla luce del dossier assegnato e comparandolo con i compiti risultati (quanto meno) sufficienti, è risultato evidente

che la Commissione sia incorsa in un **manifesto errore e travisamento** nel giudicare la prova del ricorrente.

Travisamento che già si intravedeva alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso di primo grado, assolutamente sintomatiche dell'avanzato livello di conoscenza della lingua inglese posseduto dal ricorrente, posto che il Dr. Mariotti:

- ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (**sub. doc. 9**);
- ha frequentato il corso avanzato denominato “Social Media Intensive” presso la New York University (**sub. doc. 10**);
- ha conseguito la certificazione TOEFL (ossia uno dei sistemi accademici più utilizzati per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) ottenendo il punteggio di 94/120 (**sub. doc. 11**), che corrisponde quanto meno al livello B2 secondo lo standard QCER applicato in Europa;
- ha frequentato il corso “Real estate sales persons” organizzato dal New York Real Estate Institute (**sub. doc. 12**);
- ha superato il test GGST (“Global General Services Test”) utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, ed anche il successivo colloquio orale, risultando idoneo all'assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (**sub. doc. 13**).

Tali circostanze erano già da sole sufficienti ad evidenziare l'illogicità e l'irragionevolezza della valutazione di insufficienza della Commissione, e l'esame della documentazione trasmessa da SNA ha incontestabilmente accertato la sussistenza del dedotto vizio.

Il Dr. Mariotti ha infatti richiesto alla dott.ssa Jane Lesley Gelder (madrelingua inglese laureata in legge, insegnante di inglese generale, business e giuridico da 1992 (RSA Certificate in Teaching English as a Foreign language, Cambridge Examiner - esaminatrice esami ESOL Cambridge, **doc. 31**) di analizzare il suo compito e poi di confrontarlo con gli elaborati del dott. Berloco e della dott.ssa Starita, candidati ai quali è stato sottoposto il medesimo dossier in sede di concorso e la cui prova è stata positivamente valutata dalla Commissione (vds. **doc.ti 27 e 28**).

Utilizzando “*i quattro criteri del c.d. Quadro Comune Europeo (Vocabolario, Grammatica e struttura delle frasi, coerenze e coesione e completezza del compito e comprensibilità complessiva)*” nonché “*i criteri indicati dalla Commissione di concorso*”, la dott.ssa Gelder ha quindi formulato il seguente giudizio sui tre compiti esaminati (**doc. 29**):

I.VOCABOLARIO

Dr. MARIOTTI: *la relazione utilizza una serie di termini specifici relativi alla gestione dei rifiuti e alla politica ambientale (ad esempio, "ecological innovation," "supply chains," "circular paradigm"). Ciò dimostra una buona padronanza del vocabolario specifico della materia.*

Dott.ssa STARITA: *il vocabolario utilizzato è generalmente appropriato, ma relativamente semplice e talvolta impreciso (ad esempio, "hottiest Countries" invece di "hottest countries", "blu sky thinking" invece di "blue-sky thinking").*

Dr. BERLOCO: *Il lessico utilizzato è appropriato per discutere di gestione e riciclaggio dei rifiuti, con alcuni termini tecnici (ad esempio, "circular economy,"*

"eco-challenges," "carbon footprint"). Tuttavia, ci sono alcuni problemi nella scelta delle parole e nell'ortografia (ad esempio, "strentgh", "enviroment", "prova scritta di Inglese" (In Italiano), "rappresents").

2.GRAMMATICA E STRUTTURA DELLE FRASI

Dr. MARIOTTI: le frasi sono generalmente ben formate, anche se a volte sono complesse e leggermente incorrette, con occasionali errori di sintassi (ad esempio, "helps local authorities to manage waste recycle," "Italy can easely accellerate his goal"). Questi errori sono comuni a questo livello, dove gli utenti sono in grado di comunicare efficacemente ma possono ancora commettere errori con strutture più complesse.

Dott.ssa STARITA: la relazione contiene errori grammaticali evidenti, in particolare per quanto riguarda il tempo dei verbi, l'accordo soggetto-verbo e la scelta delle parole (ad esempio, "It must be take in consideration" "It is needed a 'blu sky thinking").

Dr. BERLOCO: il testo utilizza strutture di frase basilari e alcune più complesse, ma ci sono alcuni errori grammaticali non secondari (ad esempio, "everyone of them has different and specific duty," "they work stictly together," "promoving circular economy good practices").

3.COERENZA E COESIONE:

Dr. MARIOTTI: la relazione è per lo più coerente, con idee logicamente collegate, dimostrando il candidato di aver ben compreso il testo assegnato e proponendo una analisi ad esso coerente e strettamente connessa al tema del dossier. Tuttavia, ci

sono alcuni problemi minori con la fluidità e la chiarezza, come le frasi ripetute o occasionalmente non corrette (ad esempio “Last but not least, citizens have a crucial role in order to success in waste recycle”).

***Dott.ssa STARITA:** la relazione è generalmente coerente, con idee collegate logicamente, anche se a volte i collegamenti tra frasi e paragrafi sono deboli. C'è una tendenza a usare strutture e frasi ripetitive e le transizioni tra le idee potrebbero essere più fluide.*

***Dr. BERLOCO:** il testo è per lo più coerente, con idee logicamente collegate. Tuttavia, il flusso è occasionalmente interrotto da frasi maldestre o da un uso incoerente dei connettori.*

4.COMPLETEZZA DEL COMPITO E COMPRENSIBILITÀ COMPLESSIVA

***Dr. MARIOTTI:** la relazione tratta bene l'argomento, fornendo informazioni ed esempi pertinenti. Mostra la capacità di discutere un argomento complesso come quello assegnato con sufficiente dettaglio, come richiesto a questo livello di conoscenza della lingua.*

***Dott.ssa. STARITA:** la relazione tratta l'argomento e cerca di discuterlo in dettaglio, ma la profondità dell'analisi è piuttosto limitata e vi sono occasionali ripetizioni di idee.*

***Dr. BERLOCO:** Nonostante gli errori, il testo è comprensibile e trasmette le informazioni desiderate, allineandosi al descrittore che prevede la capacità di produrre testi semplici e collegati”.*

Pertanto, all'esito di detta analisi, la dott.ssa Gelder ha affermato che “utilizzando i suddetti criteri nell'analisi del dossier e degli elaborati, ritengo che il compito del Dr. Mariotti sia classificabile come almeno B2 e che lo stesso soddisfi più che sufficientemente i criteri indicati dalla Commissione di concorso, anche comparandolo con le prove degli altri due candidati Dott.ri Starita e Berloco (peraltro evidenzio che una parte del compito di quest'ultimo è scritta in italiano)”.

La manifesta illogicità e irragionevolezza della valutazione di insufficienza assegnata dalla Commissione alla prova di lingua del dott. Mariotti risulta ancor più evidente dalla comparazione della stessa in particolare con il compito del dott. Berloco al quale la Commissione ha attribuito il punteggio di 70 (dunque sufficiente) nonostante nello stesso compito vi sia un paragrafo scritto quasi completamente in italiano (vds. la parte finale del suddetto elaborato: “This must be considered like an incredible opportunity to reach the ambitious challenges un'occasione unica per accelerare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal), che puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema e a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare. La Missione 2 del PNRR, intitolata “Rivoluzione verde e Transizione ecologica” si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'Economia Circolare varato dall'UE. All'interno della Missione 2, la Componente 1, Misura 1, con una dotazione di 2,1 miliardi di

euro, punta a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento, colmando il divario tra Nord e Sud del Paese e realizzando progetti flagship altamente innovativi per le filiere strategiche. La strada è lunga, ma il cammino è già iniziato”).

Non si comprende come ed anzi è del **tutto illogico** e **manifestamente irragionevole** che la Commissione abbia valutato sufficiente il compito del dott. Berloco, addirittura in (buona) parte scritto in italiano (con una brusca interruzione della dissertazione in lingua inglese) assegnando di contro il punteggio di soli 65 (dunque una grave insufficienza grave) all'elaborato del dott. Mariotti.

A ciò aggiungasi che il Dr. Berloco nello svolgere la suddetta prova ha addirittura superato il limite dimensionale di 1.000 parole stabilito dalla Commissione di concorso nel verbale n. 7 (“l'elaborato dovrà essere contenuto nel limite di 1000 parole”, sub. doc. 20), con la conseguenza che lo stesso nemmeno avrebbe dovuto essere valutato.

In ogni caso, dalla puntuale analisi della dott.ssa Gelder (insegnante madrelingua di inglese e laureata in legge nell'ordinamento inglese) risulta evidente la rispondenza del compito del Dr. Mariotti con i criteri stabiliti dalla Commissione di concorso ossia:

“1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta.

2. Rigore e coerenza dei contenuti dell'elaborato in base al dossier fornito.

3. *Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo.*

4. *Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico”.*

L’elaborato del ricorrente infatti:

- è *“per lo più coerente, con idee logicamente collegate, dimostrando il candidato di aver ben compreso il testo assegnato e proponendo una analisi ad esso coerente e strettamente connessa al tema del dossier” e “tratta bene l’argomento, fornendo informazioni ed esempi pertinenti. Mostra la capacità di discutere un argomento complesso come quello assegnato con sufficiente dettaglio, come richiesto a questo livello di conoscenza della lingua”, integrando così pienamente il primo e il secondo criterio;*

- *“utilizza una serie di termini specifici relativi alla gestione dei rifiuti e alla politica ambientale (ad esempio, "ecological innovation," "supply chains," "circular paradigm"). Ciò dimostra una buona padronanza del vocabolario specifico della materia”, integrando così il terzo criterio;*

- infine, *“le frasi sono generalmente ben formate, anche se a volte sono complesse e leggermente incorrette, con occasionali errori di sintassi (ad esempio, “"helps local authorities to manage waste recycle," "Italy can easely accellerate his goal"). Questi errori sono comuni a questo livello, dove gli utenti sono in grado di comunicare efficacemente ma possono ancora commettere errori con strutture più complesse” ed*

è “*classificabile come almeno B2*”, integrando così anche il quarto e ultimo criterio stabilito dalla Commissione.

Quanto sopra dedotto, unitamente ai titoli, al curriculum e alle certificazioni ottenute dal dott. Mariotti, dimostra che il dott. Mariotti possedeva (e possiede) una conoscenza della lingua inglese quanto meno pari a quella richiesta (B2) ai fini del superamento della prova e del tutto rispondente ai criteri indicati dalla Commissione, come la Commissione ben avrebbe potuto evincere dal suo elaborato concorsuale.

E tale circostanza è ancora più evidente grazie al confronto di quest'ultimo con quelli dei due candidati sopra indicati, che la Commissione ha ritenuto sufficiente ai fini del superamento della prova di lingua.

L'insufficiente valutazione assegnata al ricorrente nella prova di inglese, quindi, risulta manifestamente viziata da manifesta illogicità e irragionevolezza, con conseguente illegittimità degli impugnati provvedimenti anche sotto tale profilo.

*** **

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* del ricorso emerge da tutti i motivi fin qui proposti: il dott. Mariotti ha infatti riportato un'unica insufficienza, manifestamente immotivata e del tutto erronea ed illogica, senza la quale egli sarebbe stato ammesso alle prove orali.

Sussiste però anche il *periculum in mora*.

Al di là della non prevedibile tempistica per la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, si evidenzia che la graduatoria concorsuale finale pubblicata a fine giugno annovera tra gli idonei soltanto 168 candidati, pertanto vi sono ancora disponibili ben

184 posti per il corso-concorso in questione indetto per l'ammissione di 352 allievi per il reclutamento di 294 dirigenti; pertanto ove anche tutti gli allievi giudicati idonei (168, come si è visto) superassero il corso concorso *de quo* rimarrebbero comunque scoperti ben 126 posti di dirigente (a fronte dei 294 disponibili).

In tale situazione, fermi restando i dedotti vizi circa la procedura nonché alla luce del giudizio espresso sul compito del ricorrente (e su quello di altri candidati) dalla Dott.ssa Gelder, in un'ottica di rapida definizione del contenzioso che interessa non solo il Dr. Mariotti ma evidentemente anche l'Amministrazione resistente per le ragioni di cui sopra, risulta opportuno anzi necessario che l'adito Tribunale conceda un'idonea misura per tutelare non solo i diritti e gli interessi del ricorrente, ma anche quelli della medesima p.a.

Detta misura può identificarsi o nel disporre il riesame della prova di inglese del ricorrente da parte di altra Commissione o di altro Organo identificato dall'adito Tribunale, riesame che dovrà essere naturalmente effettuato anche alla luce dei motivi di ricorso proposti; oppure nell'ordinare alla SNA di sottoporre il Dr. Mariotti ad una nuova prova di inglese ancorché sempre con una diversa Commissione.

È infatti evidente che tale valutazione potrebbe risultare decisiva anche ai fini della definizione del presente contenzioso.

Peraltro, in caso di (nuova) positiva valutazione della prova di lingua, il ricorrente dovrà essere ammesso ad una prova orale suppletiva, ed in caso di superamento di quest'ultima lo stesso dovrà essere inserito nella graduatoria degli idonei ed avviato alla frequenza di un corso concorso suppletivo oppure aggregato a quello previsto per

gli idonei del 10° corso concorso per il quale si è già svolta la prova preselettiva (**doc. n. 30**), il tutto con risparmio di tempo e danaro anche per la resistente Amministrazione.

In ogni caso, questa difesa rimette alla valutazione dell'Ecc.mo Tribunale adito l'adozione di ogni misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela della posizione del dott. Mariotti, in merito alla quale si riserva di ulteriormente dedurre nella camera di consiglio che verrà fissata a seguito della presente istanza.

P.Q.M.

si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, *contra iis reiectis*, voglia accogliere il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di competenze, spese e spese generali di lite e rimborso dei contributi unificati che ai sensi di legge si dichiara ammontare ad euro 650,00 anche in relazione ai presenti motivi aggiunti.

Si attesta infine che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 20 settembre 2024

Avv. Simone Nocentini

Avv. Marta Iacopini